

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO  
DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO ASSOCIATO TRA I COMUNI DI CAPOLONA E  
SUBBIANO**

**Articolo 1- Oggetto del regolamento**

1. Oggetto del presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, è l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario associato tra i comuni di Capolona e Subbiano, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Articolo 2 – Funzioni del Consiglio Tributario**

1. Il Consiglio Tributario associato svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto all'evasione fiscale previste dalla normativa vigente ed in particolar modo quelle disciplinate dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dall'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

**Articolo 3 – Composizione e funzionamento del Consiglio Tributario**

1. Il Consiglio Tributario Associato si compone di:

- Il responsabile pro-tempore del Servizio Tributi del Comune di Capolona;
- Il responsabile pro-tempore del Servizio Tributi del Comune di Subbiano;
- Il responsabile apicale pro-tempore dell'Area Tecnica del Comune di Capolona;
- Il responsabile apicale pro-tempore dell'Area Tecnica del Comune di Subbiano;
- Il responsabile apicale pro-tempore del Servizio Polizia Municipale del Comune di Capolona;
- Il responsabile apicale pro-tempore del Servizio Polizia Municipale del Comune di Subbiano;
- Il segretario comunale di uno dei due Comuni (o suo delegato), con alternanza annuale.

2. Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati, senza diritto di voto:

- il Direttore della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, o un suo delegato;
- il Direttore dell'Agenzia del Territorio provinciale, o un suo delegato;
- il Direttore della sede provinciale dell'INPS, o un suo delegato;
- il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, o un suo delegato.

**Ufficio: Segreteria**

e-mail:segreteria@comune.subbiano.ar.it

3. La presidenza spetta a turno annuale al responsabile apicale dell'Area Tributi di uno dei due comuni.
4. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei membri del Consiglio.

**Articolo 4 – Durata del Consiglio Tributario**

1. Il Consiglio Tributario resta in carica fino alla sua formale abrogazione con apposita delibera consigliare.

**Articolo 5 – Attività del Consiglio Tributario**

1. Il Consiglio Tributario è rappresentato dal suo Presidente.
2. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.
3. La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal Presidente, anche su richiesta di uno dei suoi membri.
4. Il Consiglio Tributario si riunisce periodicamente almeno una volta all'anno.
5. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate. Esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.
7. Il Consiglio tributario relaziona circa le attività svolte con cadenza annuale alla Giunta comunale ed al Consiglio comunale;
6. Alle sedute del Consiglio Tributario oltre ai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2, possono essere invitati, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, altri soggetti appartenenti all'Amministrazione comunale, esperti esterni e rappresentati di enti o associazioni di categoria, ma senza diritto di voto.

**Articolo 6 – Obblighi dei consiglieri**

1. I membri del Consiglio Tributario sono tenuti al segreto d'ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia riguardante le posizioni e le segnalazioni relative ai contribuenti.
2. È fatto obbligo ai membri del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 3° grado, coloro che hanno rapporti di credito o debito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante.

**Articolo 7 – Locali e mezzi del Consiglio Tributario**

1. Il Consiglio Tributario ha sede presso l'ufficio del suo Presidente; le funzioni di segreteria sono svolte a turno da uno dei consiglieri.
2. Per quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 bis dell'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli adempimenti organizzati sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

**Ufficio: Segreteria**e-mail: [segreteria@comune.subbiano.ar.it](mailto:segreteria@comune.subbiano.ar.it)

3. La partecipazione al Consiglio Tributario è onorifica. Essa non dà diritto ad alcun compenso o rimborso.

**Articolo 8 –Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore nei due comuni a seconda delle disposizioni in essi vigenti.